

**Interpello n. 911 – 79/2005 - Prot. n. 10508/C2/2005 - Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana.**

**OGGETTO: Interpello 911-79/2005 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Firenze.... – Imposta di bollo – Rimborso a utenti di eccedenze di imposta corrisposta in modo virtuale – Art. 15, D.P.R. n. 642/1972.**

Con l'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

La Camera di Commercio istante premette di essere stata autorizzata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, alla corresponsione in modo virtuale dell'imposta di bollo riferita ai certificati del Registro delle imprese, alla documentazione trasmessa allo stesso Ufficio per via telematica e di documenti di cui all'art. 13 – Punto 1 – della Tariffa allegata al medesimo DPR.

Considerato che detta Camera di Commercio versa le rate bimestrali di cui alla liquidazione provvisoria dell'imposta quali anticipi dell'effettivo incasso sui bolli virtuali che si verificheranno nell'anno e che spesso, nel corso del medesimo anno solare, si verificano da parte di utenti versamenti di diritti camerali e di bolli virtuali maggiori del dovuto, l'Ente istante provvede all'esecuzione a favore degli utenti stessi di rimborsi delle somme versate in eccedenza, comprendenti sia diritti camerali che bolli virtuali.

Chiede pertanto di conoscere se tale procedura può essere considerata corretta.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La Camera di Commercio istante ritiene che, trattandosi nella fattispecie di bollo virtuale non ancora oggetto di liquidazione definitiva, sia corretto rimborsare all'utenza, unitamente ai diritti camerali, anche l'eccedenza di imposta di bollo corrisposta, evitando con ciò all'utente inutili aggravii di procedura e di costi che si verificherebbero qualora il medesimo dovesse chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate.

Precisa inoltre che il rimborso di cui sopra avviene sempre antecedentemente all'emissione della documentazione definitiva di cui ai

commi 5 e 6 del citato art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, volta a determinare l'importo complessivo di imposta incassato nell'anno in corso, che verrà assunto anche quale provvisorio per l'anno successivo.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con riferimento all'interpello in oggetto, si osserva in primo luogo che lo stesso deve essere considerato inammissibile in quanto relativo ad adempimenti già posti in essere (nella fattispecie rimborsi di somme per imposta di bollo introitate oltre il dovuto): l'interpello risulta pertanto carente del carattere preventivo espressamente richiesto dall'art. 1, comma 2, del D.M. n. 109/2001.

Tuttavia nell'ambito della più ampia attività di consulenza giuridica regolata dalla Circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, fornendo quindi un parere che non produce gli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11 della legge n. 212/2000, tenuto conto anche degli ulteriori elementi forniti dall'ente istante, sulla base di formale richiesta della scrivente di cui alla nota prot. N. 2005/5177/C2 in data 15 marzo 2005, si fa presente quanto segue.

L'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972, in tema di pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, prevede che il soggetto autorizzato a detta forma di pagamento, dopo aver provveduto alla liquidazione provvisoria del tributo riferito ad una annualità sulla base del numero di atti e documenti emessi nell'anno precedente, con versamento del relativo imposto in rate bimestrali, presenti entro il successivo mese di gennaio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero complessivo di atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, procedendo così alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per detto anno precedente, con conguaglio a debito o a credito imputato sulla rata avente scadenza a febbraio: risulta quindi evidente che la quantificazione definitiva dell'imposta di bollo afferente ad una determinata annualità viene computata sulla base dell'importo complessivo degli atti e documenti sui quali l'interessato ha provveduto ad apporre il bollo.

Nell'ipotesi in cui, con riferimento ad un atto documento emesso, a fronte dell'apposizione su di esso del bollo virtuale per un determinato importo, corrisponda una maggiore somma introitata a titolo da parte della Camera di Commercio istante computi, nella quantificazione definitiva dell'imposta relativa all'annualità di cui trattasi, l'effettivo importo del bollo apposto e non il maggiore importo introitato; in ogni caso deve essere conservata idonea documentazione dalla quale possa rilevarsi, in caso di riscontro effettuato da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, la correttezza della tassazione effettuata e la regolarità dell'avvenuta restituzione della eccedenza introitata.

Pertanto la soluzione interpretativa prospettata dalla Camera di Commercio istante può essere ritenuta accoglibile nei limiti sopra indicati.

La presente risoluzione è trasmessa, ai sensi della nota n. 2001/117151 in data 27 giugno 2001 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, anche all'Ufficio di Firenze 1, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell'ente istante.

IL DIRETTORE REGIONALE  
*Carlo Di Iorio*